



## Panoramica delle principali modifiche della LIVA parzialmente riveduta dal 1.1.2018

Parole chiave	Articolo Rev-LIVA	Testo di legge modificato (nero = invariato, blu = abrogato o modifica introdotta)	Contenuto delle modifiche
Definizione delle persone strettamente vincolate	Art. 3 lett. h	<p>persone strettamente vincolate: <del>i titolari di partecipazioni determinanti in un'impresa o persone a loro vicine; una partecipazione è considerata determinante se supera i valori soglia di cui all'articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD); tali valori soglia si applicano per analogia alle società di persone;</del></p> <p><u>1. i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine,</u></p> <p><u>2. fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza;</u></p>	<p>La percentuale per una partecipazione determinante è fissata al 20% ed è definita nella LIVA.</p> <p>Fondazioni e associazioni sono considerate persone strettamente vincolate, quando sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto. Gli istituti di previdenza sono esclusi da questa regolamentazione. L'OIVA oppure le pubblicazioni IVA definiranno quando questi criteri sono adempiuti e quali fondazioni saranno considerate istituti di previdenza dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto.</p>

Parole chiave	Articolo Rev-LIVA	Testo di legge modificato (nero = invariato, blu = abrogato o modifica introdotta)	Contenuto delle modifiche
Esenzione dall'assoggettamento	Art. 10 cpv. 2	<p>È esentato dall'assoggettamento <del>di cui al capoverso 1</del> chi:</p> <p>a. realizza sul territorio svizzero <del>e all'estero</del> una cifra d'affari <del>proveniente da prestazioni imponibili</del> inferiore a 100 000 franchi annui <del>proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento; la cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta;</del></p> <p>b. <del>esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (art. 45-49); non è tuttavia esentato chi esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. prestazioni esenti dall'imposta,</del></li> <li><del>2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,</del></li> <li><del>3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;</del></li> </ol>	Per quanto concerne il limite a partire dal quale un'impresa è obbligatoriamente assoggettata all'IVA, non sarà più determinante la cifra d'affari realizzata sul territorio svizzero, bensì quella mondiale. Di conseguenza, saranno apportate modifiche anche per quanto attiene l'esenzione dall'imposta delle imprese con sede all'estero.
Assoggettamento delle collettività pubbliche	Art. 12 cpv. 3	<p>Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili <del>rese fornite</del> a terzi che non sono collettività pubbliche <del>è inferiore a non eccede 25 000 franchi all'anno. In caso contrario, esso rimane esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche non supera</del> 100 000 franchi <del>all'anno annui</del>. La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.</p>	Il limite di CHF 25 000 franchi per l'accertamento dell'assoggettamento per le collettività pubbliche è soppresso. Per l'accertamento dell'assoggettamento per le collettività pubbliche è determinante unicamente la cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche. Finché una collettività pubblica consegue una cifra d'affari inferiore a CHF 100 000, proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche, sarà esentata dall'assoggettamento.

Parole chiave	Articolo Rev-LIVA	Testo di legge modificato (nero = invariato, blu = abrogato o modifica introdotta)	Contenuto delle modifiche
Inizio e fine dell'assoggettamento	Art. 14 cpv. 1 e 2	<p><sup>1</sup> L'assoggettamento inizia: <del>con l'avvio dell'attività imprenditoriale.</del></p> <p>a. <u>per un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero, nel momento in cui viene avviata l'attività imprenditoriale;</u></p> <p>b. <u>per tutte le altre imprese, nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero.</u></p> <p><sup>2</sup> L'assoggettamento termina:</p> <p>a. <u>per un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero:</u></p> <p>1. <del>con la cessazione</del> <u>al termine</u> dell'attività imprenditoriale;</p> <p><del>2.</del> in caso di liquidazione patrimoniale, <del>con la</del> <u>alla</u> chiusura della procedura di liquidazione.</p> <p>b. <u>per tutte le altre imprese, alla fine dell'anno civile in cui esse eseguono per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.</u></p>	Per l'inizio e la fine così come per l'esenzione dall'assoggettamento valgono regole diverse per le imprese con o senza sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.
Operazioni di assicurazione e di riassicurazione	Art. 21 cpv. 2 n. 18	<p>Sono esclusi dall'imposta:</p> <p>[...]</p> <p><del>le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione; nel settore assicurativo:</del></p> <p>a. <u>le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione,</u></p> <p>b. <u>le prestazioni delle assicurazioni sociali,</u></p> <p>c. <u>le seguenti prestazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali</u></li> <li>– <u>prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preventivi prescritti dalla legge</u></li> <li>– <u>prestazioni che servono alla formazione professionale e alla formazione professionale continua,</u></li> </ul> <p>d. <u>le prestazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione;</u></p>	Le prestazioni nel settore delle assicurazioni sociali, comprese quelle concernenti la prevenzione così come la formazione professionale, sono d'ora in poi escluse dall'IVA.

Parole chiave	Articolo Rev-LIVA	Testo di legge modificato (nero = invariato, blu = abrogato o modifica introdotta)	Contenuto delle modifiche
Prestazioni delle casse di compensazione	Art. 21 cpv. 2 n. 25	Sono esclusi dall'imposta: [...] <del>le prestazioni effettuate tra casse di compensazione e le operazioni per i compiti affidati alle casse di compensazione conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o alle casse per la gestione degli assegni familiari in virtù del diritto applicabile e che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione e al perfezionamento professionali;</del> <u>Abrogato</u>	Le prestazioni delle istituzioni di previdenza professionale sono raggruppate con le prestazioni delle altre istituzioni d'assicurazione sociale all'art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA.
Prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica	Art. 21 Abs. 2 n. 28	Sono esclusi dall'imposta: [...] le prestazioni effettuate; <del>in seno alla medesima collettività pubblica;</del> <u>a. tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,</u> <u>b. tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,</u> <u>c. tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative;</u>	Le prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica e tra collettività pubbliche sottostanno a una nuova regolamentazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda all'info IVA 19 concernente il settore "Collettività pubbliche".
Messa a disposizione di personale tra collettività pubbliche	Art. 21 cpv. 2 n. 28 <sup>bis</sup>	Sono esclusi dall'imposta: [...] <u>la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche;</u>	La mera messa a disposizione di personale ad altre collettività pubbliche è esclusa dall'imposta. Non si è in presenza di tale prestazione esclusa dall'imposta, quando la messa a disposizione di personale è prevista da un contratto d'appalto o da un mandato.
Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta	Art. 22 cpv. 1	Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse ( <u>opzione</u> ), purché lo indichi chiaramente <u>o la dichiari nel rendiconto</u> ( <del>opzione</del> ).	La novità è che l'opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta è possibile anche dichiarando tali prestazioni nel rendiconto IVA.

Parole chiave	Articolo Rev-LIVA	Testo di legge modificato (nero = invariato, blu = abrogato o modifica introdotta)	Contenuto delle modifiche
Utilizzazione esclusivamente a scopo abitativo	Art. 22 cpv. 2 lett. b	<p>L'opzione è esclusa per:</p> <p>a. le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 18, 19 e 23;</p> <p>b. le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza <u>o intende utilizzare</u> il bene esclusivamente <u>a scopo abitativo per scopi privati</u>.</p>	<p>La nozione d'utilizzazione per "scopi privati" era già intesa come utilizzazione a scopo abitativo, secondo la prassi dell'AFC valida dal 1.1.2014. La novità è che d'ora in poi non è determinante l'utilizzazione effettiva a scopo abitativo, ma è già sufficiente l'intenzione relativa a tale utilizzazione.</p>
Imposizione dei margini sugli oggetti d'arte	Art. 24° e art. 115a	<p><b><u>Art. 24a Imposizione dei margini</u></b></p> <p><u><sup>1</sup> Ai fini del calcolo dell'imposta, il contribuente che ha acquistato pezzi da collezione quali oggetti d'arte, antichità e simili, può, al momento in cui li rivende, dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l'imposta precedente sul prezzo d'acquisto (imposizione dei margini). Se il prezzo d'acquisto è superiore al prezzo di vendita, la perdita può essere computata deducendo la differenza dalla cifra d'affari imponibile.</u></p> <p><u><sup>2</sup> Per i pezzi da collezione importati dal rivenditore, l'imposta sull'importazione versata può essere addizionata al prezzo d'acquisto.</u></p> <p><u><sup>3</sup> È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d'acquisto o di vendita per conto di terzi.</u></p> <p><u><sup>4</sup> Il Consiglio federale definisce la nozione di pezzi da collezione.</u></p> <p><u><sup>5</sup> Se più pezzi da collezione sono acquistati a un prezzo complessivo, l'imposta può essere calcolata sulla differenza tra il prezzo d'acquisto complessivo e il prezzo di vendita complessivo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.</u></p> <p><b><u>Art. 115a</u> <u>Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016</u></b>  <u>Su pezzi da collezione quali oggetti d'arte, antichità e simili per i quali al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 è già stata dedotta l'imposta precedente, la deduzione dell'imposta precedente non deve essere applicata retroattivamente, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territorio svizzero e sia versata l'imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale.</u></p>	<p>A partire dal 1.1.2018, la deduzione dell'imposta precedente fittizia non è più ammessa in caso di acquisto di pezzi da collezione (oggetti d'arte, antichità e simili).</p> <p>Sulla vendita di tali beni è invece applicabile l'imposizione dei margini. In questo caso, il prezzo di vendita va dichiarato alla cifra 200 del rendiconto IVA e il prezzo d'acquisto può essere dedotto alla cifra 280 del rendiconto (con l'indicazione "Imposizione dei margini"). Sui contratti, sulle fatture e sulle ricevute, non è ammessa l'indicazione dell'IVA. Inoltre è necessario tenere un controllo degli acquisti e delle vendite dei pezzi da collezione.</p> <p>L'imposizione dei margini non è applicabile se sull'acquisto è stata dedotta l'imposta precedente ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LIVA o l'imposta precedente fittizia ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 LIVA (testo di legge valido fino al 31.12.2017).</p> <p>Senza prova contraria, l'AFC parte dal presupposto che su tutti i pezzi da collezione acquistati fino al 31.12.2017 è stata dedotta l'imposta precedente o l'imposta precedente fittizia; per la vendita di tali pezzi, l'imposizione dei margini non è quindi ammessa.</p> <p>Occorre procedere all'annullamento della deduzione dell'imposta precedente fatta eventualmente valere fino al 31.12.2017, se la vendita del pezzo da collezione non è effettuata sul territorio svizzero e/o l'IVA non è versata sul prezzo di vendita totale.</p>

Parole chiave	Articolo Rev-LIVA	Testo di legge modificato (nero = invariato, blu = abrogato o modifica introdotta)	Contenuto delle modifiche
Giornali e riviste elettronici	Art. 25 cpv. 2 lett. a <sup>bis</sup>	L'imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta): [...] <u>abis. su giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;</u>	Le pubblicazioni elettroniche senza carattere pubblicitario (quali libri, giornali e riviste) sono equiparate alle pubblicazioni stampate. A partire dal 1.1.2018 è applicabile l'aliquota ridotta.
Provvedimenti organizzativi in relazione con servizi di take away imponibili	Art. 25 cpv. 3	Agli alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione si applica l'aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione di alimenti quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se gli alimenti sono <del>invece destinati a essere asportati o consegnati</del> <u>si applica l'aliquota ridotta, purché a tale scopo siano stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione di queste prestazioni rispetto a quelle della ristorazione; diversamente si applica l'aliquota normale. Se gli alimenti sono offerti in distributori automatici e sono destinati a essere asportati o consegnati, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati,</u> si applica l'aliquota ridotta.	I contribuenti sono obbligati per legge a registrare separatamente (separazione organizzativa) le forniture di alimenti (take away) e le prestazioni della ristorazione. Se non vi è alcuna separazione, tutta la cifra d'affari è imponibile all'aliquota normale.
Deduzione dell'imposta precedente su beni mobili accertabili	Art. 28a	<u>1 Il contribuente può dedurre un'imposta precedente fittizia se:</u> <u>a. nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato un bene mobile accertabile; e</u> <u>b. all'acquisto del bene non gli viene chiaramente trasferita l'imposta sul valore aggiunto.</u> <u>2 L'imposta precedente fittizia viene calcolata sull'importo pagato dal contribuente. Tale importo comprende l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile al momento dell'acquisto del bene.</u> <u>3 Per i beni assoggettati all'imposizione dei margini secondo l'articolo 24a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.</u>	A partire dal 1° gennaio 2018, la deduzione dell'imposta precedente fittizia è ammessa anche nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisto di beni mobili accertabili che vengono esportati;</li> <li>• acquisto di beni mobili accertabili utilizzati come mezzi d'esercizio.</li> </ul> La deduzione dell'imposta precedente fittizia non è invece più ammessa sui pezzi da collezione. Per questi beni, a partire dal 1° gennaio 2018, è applicabile l'imposizione dei margini (v. art. 24a LIVA). Se, in base alle nuove disposizioni, i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente si verificano a partire dal 1° gennaio 2018, uno sgravio fiscale successivo ai sensi dell'art. 32 LIVA è possibile sul valore attuale dei beni.

Parole chiave	Articolo Rev-LIVA	Testo di legge modificato (nero = invariato, blu = abrogato o modifica introdotta)	Contenuto delle modifiche
Imposta sull'acquisto sulla fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione	Art. 45 cpv. 1 lett. c	<p><sup>1</sup> Soggiacciono all'imposta sull'acquisto: [...]</p> <p>c. <u>la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento da parte di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché tali forniture non soggiacciano all'imposta sull'importazione</u></p>	D'ora in poi, l'imposta sull'acquisto è dovuta solo sulla fornitura di beni immobili (ad esempio pulizia degli immobili). Di regola, la fornitura di beni mobili non soggiace più all'imposta sull'acquisto (fatti salvi quelli elencati all'art. 45 cpv. 1 let. b LIVA). Tali prestazioni soggiacciono eventualmente all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero presso il prestatore.
Comunicazione alla persona assoggettata all'imposta sull'acquisto	Art. 45 cpv. 2 lett. b	<p>È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse <del>sul territorio svizzero</del>, sempre che:</p> <p>a. sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o</p> <p>b. acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi <del>e, nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, sia stato previamente informato per scritto dall'autorità competente riguardo all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto.</del></p>	D'ora in poi, gli acquirenti non assoggettati all'imposta sul territorio svizzero che acquistano, per più di CHF 10 000 per anno civile, prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto sono in tutti i casi assoggettati all'imposta sull'acquisto. L'obbligo dell'AFC di informare previamente tali persone riguardo all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto in caso di forniture ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA è abrogato.